

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **ART. 1 Principi Generali**

1. La disciplina delle attività economiche oggetto del presente Regolamento si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela delle categorie c.d. “ deboli “ e soggetti c.d. “ vulnerabili” e promozione del gioco responsabile;

b) prevenzione delle forme di gioco c.d. “compulsivo”, “problematico” e “ patologico”, nonché quelle di gioco irregolare;

c) salvaguardia del centro storico del Comune di Almenno San Salvatore, tutela del contesto e dell’ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco;

d) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all’accoglienza di persone per finalità educative, aggregative o socio-assistenziali;

e) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell’utilità sociale di cui all’art. 41 della Costituzione e di quanto disposto dall’art. 7, comma 1 lettera d) del D.lgs 59/2010;

f) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19, legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico del Comune di Almenno San Salvatore in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010

### **ART. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina:

a) l’apertura, il trasferimento di sede, le modifiche e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante giochi leciti;

b) l’installazione e le modalità di gestione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 TULPS, da collocare negli esercizi autorizzati ai sensi dell’art 86 TULPS ( bar, ristoranti, sale per il gioco lecito, circoli privati ecc..) e ai sensi dell’art. 88 TULPS ( Agenzie di raccolta scommesse, sale nelle quale sono installati apparecchi denominati VLT );

c) le modalità di offerta e le informazioni da diffondere presso il pubblico dei consumatori.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell’art. 69 TULPS, e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali di svolgano senza la contestuale offerta di giochi leciti.

## **ART. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
- c) Sale Giochi: i locali autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS, allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, di cui all'art. 110 TULPS e/o altri e eventuali apparecchi meccanici quali ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper ecc...
- d) AAMS: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- e) Giochi Leciti: giochi la cui installazione e offerta è consentita dalla normativa vigente:
  1. I giochi tradizionali ( es. carte, bocce, giochi da tavolo ecc)
  2. I dispositivi automatici, semiautomatici, elettronici distinti in:
    - apparecchi meccanici e od elettronici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo ( es. biliardo, juke-box, flipper ecc)
    - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett a) del TULPS ( c.d New Slots) : gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e s.m.i.;
    - apparecchi di cui all'art 110 c. 6 lett. b) del TULPS ( c.d. Videolotteries) : gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14 bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m.i.;
    - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS, gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor ( es gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, che non consentono vincite in denaro ma prodotti di piccola oggettistica;
    - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS, gli apparecchi basati sulla solo abilità fisica, mentale e strategica ( es. videogiochi), che non distribuiscono premi.
- f) Superficie Utile del Locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione dei magazzini, depositi, uffici, vani chiusi al pubblico.
- g) Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi dell'art. 86 e 88 del TULPS:
  - Bar, caffè ed esercizi assimilabili in possesso di licenza ex art. 86 TULPS;
  - Ristoranti, osterie, trattorie ed esercizio assimilabili in possesso di licenza ex art. 86 TULPS,
  - Stabilimenti balneari, in possesso di licenza ax art. 86 TULPS;
  - Circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 235/2001 che svolgono attività riservate ai soli soci
  - Alberghi e strutture ricettive in possesso di licenza ex art. 86 TULPS;
  - Agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti di vendita, previsti dall'art. 38 c. 2 e 4 del D.L. 223/2006, convertito dalla L.248/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, in possesso di licenza ex art. 88 TULPS;

- Sale destinate al gioco del bingo, di cui al D.M. delle Finanze n29/2000 in possesso di licenza ex art. 88 TULPS;
- Punti vendita gioco art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 223/2006, aventi altra attività principale rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto;

#### **ART. 4 – Normativa di riferimento**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applica la specifica normativa vigente, o e con esso compatibile, quale di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il Regio Decreto n.773/1931 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 86, 88 e 110
- b) l'art. 14-bis D.P.R. 640/1972 e s.m.i.;
- c) articolo 38 L. n. 388/2000 e s.m.i.;
- d) articolo 22 comma 6 L. n.289/2002 e s.m.i.;
- e) il Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003;
- f) l'articolo 38 del D.L. 223/2006 convertito dalla Legge n.248/2006 e s.m.i.;
- g) decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 18 gennaio 2007;
- h) l'articolo 15 D.L. n.78/2009 convertito dalla Legge n.102/2009 e s.m.i.;
- i) Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AANS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di gioco VLT dei cui l'art. 110, comma 6 lettera b) TULPS;
- l) articolo 1 commi 64-82 L. n.220/2010 ( legge di stabilità 2011);
- m) articolo 24 del D.L. n. 98/2011 convertita dalla Legge n.111/2011;
- n) decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 27 luglio 2011, protocollo n.2011/30011;
- o) decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 09 settembre 2011.

### **TITOLO II – SALE GIOCHI**

#### **ART. 5 – Inizio, variazione, subingresso e cessazione dell'attività**

1. L'apertura e il trasferimento di sede delle sale giochi, come definite nel presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e deve contenere:

- le generalità complete del richiedente ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del Legale Rappresentante;
- autocertificazione attestante i requisiti morali del titolare, se impresa individuale o dei componenti l'organo di amministrazione in caso di società;
- Codice Fiscale del richiedente e partita IVA se trattasi di società;
- estremi del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività e/o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che non siano state apportate successive modifiche;
- planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da tecnico abilitato ed indicante la superficie complessiva, l'area destinata all'esercizio dell'attività e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco;
- planimetria che inquadri l'intorno e dimostri che in un raggio di 300 mt., avente come centro del cerchio l'ingresso principale del locale, non vi siano scuole, luoghi di culto, luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative, aggregative o soci-

assistenziali ancorché gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici con termini a quello interessato dall'istanza di rilascio della licenza;

- relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore che devono risultare compatibili con i limiti di zona acustica, nonché l'eventuale presenza di insediamenti residenziali limitrofi;

- dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia;

- certificato prevenzione incendi o dichiarazione di esenzione redatta da tecnico abilitato;

- certificato di staticità e collaudo dell'edificio;

- certificato di agibilità;

- copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

- dichiarazione del numero dei giochi installati;

- copia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia

- autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento e tutte le norme vigenti in materia di giochi leciti.

**2.** Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi già in possesso di altre licenze di cui all'art 86, commi 1 e 2 e all'art. 88 del TULPS, la SCIA suddetta non è dovuta, in quanto tali licenze già consentono l'installazione di detti apparecchi; dovrà tuttavia, essere comunicato il numero e la tipologia di questi ultimi ed eventuali successive variazioni.

**3.** Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'Azienda, senza modifiche alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA) di subentro, da comunicare al SUAP entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento desumibile dagli atti, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e al titolo di trasferimento della medesima attività.

Fino alla presentazione della SCIA non può essere esercitata l'attività.

Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa SCIA per il subingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data del decesso, egli deve possedere i requisiti soggettivi di cui all'art 6 del predetto Regolamento.

**4.** La variazione di superficie deve essere comunicata con SCIA allo sportello SUAP del Comune e deve contenere:

- planimetria con le nuove superfici indicante la nuova distribuzione

- integrazione alla relazione di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti delle legge;

- documentazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza;

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali in caso di ampliamento e relativa agibilità dei locali

**5.** La cessazione dell'attività è soggetta a SCIA da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

## **ART. 6 – Requisiti morali**

1. Titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una attività di cui all'art 4 comma 1 del presente regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS e 71 del D.lgs 59/2010 e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/69 ( antimafia)

## **ART. 7 – inefficacia e decadenza della SCIA**

1. Le SCIA di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:

- a) Venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) Il titolare, o i soggetti di cui all'articolo che precede, perda i requisiti morali previsti;
- c) Nei casi di cui al precedente art. 5.

In tali casi l'Amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'apertura della nuova attività è comunicata al Prefetto ed al Questore e può essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta degli stessi.

3. L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione entro i termini stabiliti comporta la decadenza della SCIA.

## **ART. 8 – Caratteristiche dei locali**

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

- a) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.lg. 42/2004 ( codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) osservare una distanza non inferiore a 300 metri ( calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l'ingresso principale del locale), dalle scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto compresi i cimiteri, centri sanitari e altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali ( oratori, centri parrocchiali, case di cura, case di riposo ecc..);
- c) non essere ubicati in edifici condominiali che ospitano civili abitazioni e/o loro pertinenze e/o a questi confinanti, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista destinazione abitativa;
- d) i locali devono essere ubicati a piano terra con entrata indipendente ed avere una superficie netta non inferiore a mq. 120 e non superiore a mq. 250 ( per superficie netta si intende quella costituita dall'area destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e con esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e/o altri vani accessori;
- e) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, nonché dal vigente regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- f) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separato per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- g) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;
- h) garantire la conformità al piano di zonizzazione acustica comunale;

- i) disporre di aree a parcheggio in misura definita dalle NTA del PRG vigente o del successivo PGT;
- j) garantire l'assenza di comunicazione con pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale;
- k) rispondere ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 e s.m.i. ;

## **ART. 9 – Prescrizioni d'esercizio**

**1.** Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b) e comma 7 lettere a) e c) del TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali, è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

**2.** All'ingresso della sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anno 18, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

**3.** Nelle sale da gioco, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS. I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, richiedendo eventualmente, l'esibizione di valido documento di riconoscimento.

**4.** Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (VLT) possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della Questura, tali apparecchi dovranno essere collocati in locale dotato di impianto di videosorveglianza e in area separata rispetto agli altri giochi;

**5.** Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico, il nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio; esternamente a ciascun apparecchio, inoltre devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

**6.** In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS all'esterno, e comunque fuori dagli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati dei locali autorizzati all'esercizio del gioco;

**7.** I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo;

**8.** Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno del locale, materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche;

9. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco , deve essere esposta , in luogo visibile le tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e la tariffa di ciascun gioco lecito;

10. Salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, che prevedano diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi, non è consentito ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione.

11. Il numero delle sale giochi con apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS, autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una sala giochi ogni 5.000 residenti.

### **ART. 10 - Orari**

Gli orari delle sale giochi dovranno essere stabiliti mediante apposita ordinanza emessa da Sindaco, così come previsto dall'art. 50 comma 7 del d.LGS. 267/2000

### **Art. 11 – Obblighi dei titolari delle sale giochi**

1. I titolari delle sale giochi devono:

- a) comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato con l'indicazione dell'eventuale giornata di riposo settimanale;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di idoneo cartello visibile all'interno e all'esterno del locale;
- c) comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio qualora la stessa si protragga per oltre 30 giorni;
- e) dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi

### **ART. 12 - Somministrazione di alimenti e bevande**

1. Nelle sale giochi può essere svolta congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi limitatamente ai clienti della sala giochi e ne dovrà essere data comunicazione al Comune mediante SCIA per la somministrazione svolta congiuntamente ad altre attività.

2. La superficie destinata alla somministrazione non può essere superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco;

3. L'attività di somministrazione avviene esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente.

## **TITOLO III - APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ALTRI ESERCIZI ALTRE ATTIVITA' IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

### **ART. 13 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui all'art 86 comma 1 e 2 e art. 88 TULPS**

1. Negli esercizi pubblici già in possesso di licenza di cui agli artt. 86 comma 1 e 2 ( bar, pizzeria, trattorie, pensioni, sale bigliardo, circoli privati ecc...9, ed 88 del TULPS, ( sale scommesse e similari) così come definiti nel precedente art. 3 punti g), è possibile

installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lettera a) e c) a condizione che:

- i congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e Finanze e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti, nonché dal presente Regolamento in modo particolare l'art. 9 e dalla normativa in materia di giochi leciti.
- sia data comunicazione del tipo e del numero di apparecchi installati, così come di qualsiasi successiva variazione, modifica o integrazione;
- sia presentata copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 8 del TULPS per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione.

#### **ART. 14 Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del TULPS e variazioni**

1. Negli esercizi pubblici di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) ( esercizi commerciali o pubblici, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, ovvero in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati non autorizzati alla somministrazione, i congegni di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lettere a) e c) del TULPS possono essere installati all'interno dei locali disciplinati nel presente articolo a condizione che:

- venga presentata SCIA con la modalità indicate nell'art. 5
- congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS siano collocati in area separata rispetto ai giochi od altre attività di diversa natura praticate nel locale;
- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e Finanze e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti, nonché dal presente Regolamento in modo particolare l'art. 9 e dalla normativa in materia di giochi leciti.

#### **ART. 15 – Orari**

1. Negli esercizi pubblici di cui all'art. 13 e 14 del presente regolamento, l'orario per l'effettuazione dei giochi leciti è il medesimo di quello previsto per le sale giochi disciplinato con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000

#### **ART. 16 – Attività di produzione, importazione, distribuzione e gestione**

1. L'esercizio dell'attività di produzione o importazione, di distribuzione e gestione, anche indiretta, di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 TULPS, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP ai sensi dell'art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.

2. La SCIA deve essere correlata dai seguenti dati e dichiarazioni

- a) dati anagrafici;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art. 1, comma 82 legge n.220 del 2010 e s.m.i.;
- d) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività in materia di intrattenimento di cui all'art. 1 comma 82 legge 220/2010 e s.m.i.

## **TITOLO IV - SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 17 – Vigilanza**

1. In conformità a quanto previsto dell'art. 15 decreto legge n.78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di Polizia Giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'Ufficio dell'AAMS ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

### **ART. 18 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate del TULPS o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 100,00 (cento,00) a € 500,00 (cinquecento,00);
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981

### **ART. 19 – Norme transitorie**

1. Le disposizioni previste nel presente Regolamento si applicano alle dichiarazioni di inizio attività relative alla nuova apertura e al trasferimento, variazione ed all'ampliamento di superficie di sala giochi esistenti. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

### **ART. 20 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alla norme statali e regionali vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la compatibilità delle localizzazioni, nonché alla individualizzazione e al rispetto degli standards edilizi.
2. Resta inteso che ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale specifica in materia, comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento ;
3. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate ed aggiornate dal Consiglio Comunale;

### **ART. 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione
2. Viene abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento.